

## CIRCOLARE AI CLIENTI

Milano, 5 gennaio 2021

### **Oggetto: LEGGE DI BILANCIO 2021**

In data 30 dicembre 2020 è stato approvato il disegno di Legge di Bilancio 2021 che è stato altresì pubblicato in Gazzetta Ufficiale diventando la legge n. 178/2020.

Si riporta di seguito una breve sintesi delle principali misure introdotte o prorogate rispetto all'anno 2020, con particolare riferimento alle imprese.

### **Misure per la liquidità**

Confermata fino al 30 giugno 2021 la validità delle misure per il sostegno della liquidità delle imprese colpite dagli effetti dall'emergenza epidemiologica, disposte con precedenti interventi normativi.

In particolare, viene **estesa fino al 30 giugno 2021 la moratoria straordinaria per le PMI** prevista dall'articolo 56 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), già prorogata dal decreto Agosto (D.L. n. 104/2020).

Si ricorda che l'art. 56 del DL Cura Italia stabilisce la possibilità per imprese e professionisti di beneficiare del **divieto di revoca, della proroga e della sospensione sui finanziamenti in essere**. I soggetti beneficiari in possesso dei requisiti di ammissibilità possono richiedere l'applicazione di queste misure agli intermediari finanziari. Più in particolare:

- **MISURA A - DIVIETO DI REVOCA.** Per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte alla data del termine delle misure;

- **MISURA B – PROROGA.** Per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima della Data del termine delle misure, i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, alle medesime condizioni fino alla Data del termine delle misure;
- **MISURA C – SOSPENSIONE.** Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima della Data di termine delle misure è sospeso sino alla Data del termine delle misure e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Non occorre presentare una nuova domanda: la proroga è automatica per le imprese che avevano già chiesto la moratoria, a meno che non ci sia espressa rinuncia.

### **Misure di rafforzamento patrimoniale delle PMI**

Si estendono fino al 30 giugno 2021, con alcuni ritocchi, alcune delle misure previste dall'art. 26 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020) per il rafforzamento patrimoniale delle PMI.

L'art. 26 del decreto Rilancio disciplina una sorta di tax credit "a duplice valenza", in quanto riconosciuto – a determinate condizioni - sia al socio che apporta il conferimento, sia alla società che lo riceve.

**Il credito per il socio che apporta il conferimento è pari al 20% della somma investita** (fino al tetto di investimento di 2 milioni di euro).

Per la **Società beneficiaria che riceve il conferimento viene riconosciuto** (art. 26, comma 8) **un credito di imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto**, al lordo delle perdite stesse, e, comunque, fino a concorrenza del 50% dell'aumento di capitale effettuato.

Tale credito d'imposta non dà luogo a proventi tassabili ai fini dell'IRES e dell'IRAP ed è utilizzabile in compensazione senza limiti a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui il conferimento è effettuato.

## **Proroga e rafforzamento del bonus investimenti**

Il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali viene esteso fino al 31 dicembre 2022 (ovvero agli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 2022 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione), con decorrenza della nuova disciplina dal 16 novembre 2020.

Per i **beni strumentali materiali 4.0**, per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2022), il credito d'imposta spetta nella misura del:

- 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 30% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati nel 2022 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2023), ad oggi è previsto che il credito di imposta scenderà al 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e al 20% per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, mentre rimarrà al 10% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Per i **beni immateriali 4.0** (ammesse anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza), per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2023), l'aliquota agevolativa è pari al 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Per i **beni strumentali "ordinari" non 4.0**, (ad eccezione degli autoveicoli), **sia materiali che immateriali**, per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2022), la misura del **credito**

**d'imposta è pari al 10%** del costo, elevata al 15% per gli investimenti in beni strumentali, sia materiali sia immateriali, destinati all'organizzazione di forme di lavoro agile. In ogni caso, il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di costi ammissibili pari a:

- 2 milioni di euro, per i beni materiali;
- un milione di euro, per i beni immateriali (novità della nuova disciplina. Secondo la disciplina previgente i beni immateriali non erano agevolabili).

Per gli investimenti effettuati nel 2022 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2023), invece, il credito di imposta scende al 6%, sempre nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a un milione di euro per i beni immateriali.

Si ricorda che nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell'agevolazione.

Tutti i crediti d'imposta sono utilizzabili in compensazione tramite F24 in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni (materiali ed immateriali) 4.0. **Per gli investimenti in beni strumentali e immateriali "generici" non 4.0** effettuati nel 2021 da soggetti con ricavi o compensi minori di 5 milioni di euro, **il credito d'imposta invece è fruibile in un anno.**

### **Credito di imposta Ricerca, sviluppo e innovazione**

Prorogato fino al 2022 anche il **credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative**, di cui all'art. 1, comma 198 e seguenti, legge n. 160/2019). Dal 1° gennaio 2021, il bonus spetterà:

- per gli investimenti in ricerca e sviluppo: nella misura del 20%, fino a un massimo di 4 milioni di euro;
- per gli investimenti in innovazione tecnologica: nella misura del 10%, fino ad un massimo di 2 milioni di euro;

per gli investimenti in innovazione green e digitale: nella misura del 15%, fino a un massimo di 2 milioni di euro;

- per gli investimenti in design e ideazione estetica: nella misura del 10%, fino ad un massimo di 2 milioni di euro.

Viene confermato fino al 2022 il credito d'imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno, con le stesse misure previste dall'art. 244 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020).

### **Credito formazione 4.0**

Viene rinnovato anche il credito d'imposta formazione 4.0, che viene prorogato fino al 31 dicembre 2022 ed esteso alle spese sostenute per la formazione dei dipendenti e degli imprenditori.

### **Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro**

Modificata la normativa del credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro previsto dall'art. 120 del decreto Rilancio.

Viene anticipato al 30 giugno 2021 il termine previsto per esercitare l'opzione della cessione del credito e per l'utilizzo in compensazione.

### **Bonus pubblicità**

Ugualmente confermato fino a tutto il 2022 il regime speciale del bonus pubblicità introdotto dal decreto Rilancio per il 2020: per gli **anni 2021 e 2022, il credito d'imposta sarà riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari** effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, entro il medesimo tetto di spesa pari a 50 milioni di euro annui e potrà essere utilizzato in compensazione sul modello F24.

Per poter usufruire del bonus è necessaria una comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate.

Rimaniamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti,

Roberto Piazza